

Requisiti specifici per la gestione ed il trattamento
dei RAEE del Raggruppamento 3 –
Sub-categoria 7 - Schermi piatti

Sommario

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Ambito di applicazione e note introduttive..... | 2 |
| 2 | Termini e definizioni..... | 2 |
| 3 | Requisiti normativi, ambientali, di salute e sicurezza | 5 |
| 4 | Dotazioni minime e requisiti di movimentazione | 6 |
| 5 | Requisiti di monitoraggio del trattamento | 7 |
| 6 | Requisiti di trattamento | 11 |
| 7 | Test per la verifica delle prestazioni (lotto)..... | 12 |
| | Allegato 1 – R3 – Sub categoria 7 – Criteri valutazione chiusura Non Conformità | 16 |

1 Ambito di applicazione e note introduttive

Il presente documento definisce i requisiti minimi per la gestione ed il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse riconducibili al Raggruppamento 3 – sub categoria 7 Schermi piatti.

Nel documento vengono stabiliti i criteri e le modalità di monitoraggio e controllo delle fasi del trattamento. I requisiti richiamati nel documento sono predisposti per essere applicabili a tutti gli impianti di trattamento, indipendentemente dalla tipologia di trattamento e dalla dimensione dell'impianto.

I requisiti sono classificati in 2 livelli di priorità¹, secondo la seguente convenzione:

- **Livello 1:** requisiti fondamentali il cui superamento è vincolante per il proseguimento della verifica di audit. Qualora l'auditor rilevi il mancato rispetto di uno o più di tali requisiti, l'audit viene immediatamente sospeso e ne viene data notizia al Centro di Coordinamento RAEE. La procedura di certificazione si considera automaticamente conclusa con esito negativo.
- **Livello 2:** tutti gli altri requisiti, il cui superamento è vincolante per l'esito positivo della certificazione.

I requisiti riportati nella presente documentazione si ritengono aggiuntivi sia rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore, con particolare riferimento al d.lgs. 49/14, sia rispetto ad eventuali prescrizioni autorizzative.

I valori soglia, target e limiti presenti nel documento sono riportati con il livello di precisione richiesto: le rilevazioni ottenute durante le prove devono quindi essere arrotondate alla cifra decimale indicata per ciascun parametro.

I criteri di misurazione, analisi e valutazione riportati ed esplicitati nel presente documento sono ritenuti adeguati alla tipologia di indagine e verifica in essere. Eventuali assunzioni, semplificazioni e arrotondamenti sono stati valutati e ritenuti idonei in favore di una applicabilità del metodo in contesti industriali.

2 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento, oltre a quanto definito nel d.lgs. 49/14, si applicano i termini e le definizioni seguenti:

a) Componente

Il componente è definito dall'International Electrotechnical Commission come parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione².

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono componenti di RAEE: motori, condensatori, schede a circuito stampato, hard disk;

b) Frazione

flusso separato di materiale generato dal trattamento di RAEE, inclusi la messa in sicurezza, lo smontaggio o qualsiasi altro processo di trattamento;

c) Frazione **non metallica**-leggera

È la frazione che contiene in maniera prevalente le componenti più leggere, compreso eventuale "fluff", scarto o sottovaglio (ma non è la polvere aspirata dal sistema di captazione); è possibile che siano individuate più uscite di "frazione leggera".

¹ Il livello di ciascun requisito è definito nel documento di checklist

² Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del d. lgs. 49/14 – Rev. 08.05.2018

A titolo indicativo ma non vincolante, in tali frazioni la percentuale di metalli è generalmente inferiore al 10%, e le restanti parti sono prettamente plastica, legno e vetro.

d) Identificabile

Una sostanza, un materiale o un componente è definito identificabile se può essere monitorato allo scopo di provarne il trattamento in modo sicuro per l'ambiente;

e) Impianto di trattamento

Sito autorizzato in cui i RAEE vengono sottoposti alle operazioni di trattamento; più impianti in luogo separato costituiscono la filiera del trattamento;

f) Indicatori dell'avvenuto trattamento

Una o più frazioni ottenute dal trattamento di ciascuna sub-categoria, da rendicontare periodicamente al Centro di Coordinamento RAEE da parte dell'impianto accreditato per dare evidenza della lavorazione della sub-categoria stessa;

g) Laceratore

Strumentazione utilizzata nel processo di trattamento dei RAEE, al fine di consentire l'estrazione delle componenti da rimuovere per la messa in sicurezza dei RAEE. Il laceratore svolge delle operazioni differenti dalla riduzione volumetrica e deve essere gestito in maniera tale da garantire la integrità delle componenti da estrarre. Tipicamente prevede l'utilizzo di lame molto distanziate che si muovono ad una bassa velocità di rotazione;

h) Lavorazione completa

La lavorazione dei RAEE si considera completa:

- al raggiungimento delle frazioni indicatrici dell'avvenuto trattamento nelle quantità definite nelle singole Specifiche Tecniche ed
- al rispetto dei requisiti relativi alle performance di qualità del trattamento indicati nel capitolo relativo ai Requisiti di monitoraggio del trattamento;

i) Lotto

Lavorazione manuale o meccanica di una quantità determinata e ben definita di RAEE, o loro frazioni, al fine di determinare i rendimenti e le composizioni delle risultanti frazioni in uscita e le prestazioni di messa in sicurezza e qualità del trattamento;

j) (Altro) macchinario specifico

Strumentazione specificatamente utilizzata per la separazione delle parti di RAEE, in particolare ai fini di completare la messa in sicurezza; per alcune tipologie di RAEE può essere preceduta da una attività di preparazione e/o messa in sicurezza dei RAEE. Possono essere previste altre attività di separazione delle frazioni, che non prevedano l'utilizzo di un tritatore;

k) Messa in sicurezza

Insieme di operazioni durante le quali sono rimossi dai RAEE tutti i fluidi, le sostanze, i preparati ed i componenti di cui Allegato VII del d.lgs. 49/14.

La rimozione può avvenire in modo manuale, meccanico o chimico e metallurgico, con il risultato che fluidi, sostanze, preparati e componenti vengono contenuti in una frazione identificabile o siano parte identificabile di una frazione alla fine del processo di trattamento;

l) Riduzione volumetrica

operazione meccanica volta ad una significativa riduzione delle dimensioni dei RAEE o loro frazioni;

m) Rimozione

Operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, i preparati e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso alla fine del processo di trattamento;

n) Sistemi di monitoraggio della qualità del trattamento

Insieme di indicatori che l'operatore utilizza al fine di monitorare e dimostrare il raggiungimento delle performance di trattamento previste dalla specifica tecnica;

o) Smontaggio manuale

Processo di trattamento dei RAEE che prevede la rimozione manuale delle componenti pericolose, potenzialmente pericolose o critiche, salvaguardandone l'integrità per evitare il rischio di dispersione ed inquinamento. Possono essere previste altre attività di separazione delle frazioni, che non prevedano l'utilizzo di un tritratore.

Lo smontaggio manuale può avvenire anche tramite l'ausilio di strumentazione meccanica, diversa dalla triturazione;

p) Sub-categoria

Ciascuna delle tipologie di RAEE definite nell'Allegato 2 all'Accordo sul trattamento;

q) Tritratore specifico

Strumentazione specificatamente utilizzata nel processo di trattamento dei RAEE per la triturazione dei rifiuti, al fine di consentirne la successiva separazione delle frazioni. È preceduta da una attività di messa in sicurezza dei RAEE, tramite la rimozione delle componenti o sostanze previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche. Per talune tipologie di RAEE può essere parte integrante del processo di messa in sicurezza, permettendo la rimozione delle componenti o sostanze previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche;

r) Tritratore non specifico

Strumentazione utilizzata nel processo di trattamento dei RAEE, al fine di consentire la separazione delle frazioni. È preceduta da una attività di messa in sicurezza dei RAEE, tramite la rimozione delle componenti o sostanze previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche. Può essere utilizzata anche per il trattamento di altre tipologie di rifiuti.

Specificatamente per la sub categoria in esame si applicano anche i termini e le definizioni seguenti:

s) Apparecchiatura a CRT

Apparecchiatura contenente almeno un tubo a raggi catodici (CRT). Rientrano nella definizione anche le apparecchiature con CRT danneggiate o prive di componenti essenziali;

t) Apparecchiature a schermo piatto

Apparecchiatura che utilizza Flat Panel Display di dimensioni superiori a 100 cm²;

u) Flat Panel Display (FPD)

Dispositivo che utilizza tecnologie che producono e mostrano immagini senza l'utilizzo del tubo a raggi catodici;

v) Trattamento manuale FPD

Processo di trattamento dei FPD che prevede la rimozione delle lampade, senza che le stesse siano danneggiate ed evitando quindi il rilascio di eventuali sostanze pericolose. Può prevedere la rimozione anche di altre componenti e/o una successiva attività meccanica, svolta sulle

apparecchiature già private delle lampade, al fine di ottenere una riduzione volumetrica, una miglior separazione delle frazioni, o il raggiungimento della frazione indicatore dell'avvenuto trattamento;

w) trattamento meccanico FPD

Processo di trattamento dei FPD che prevede, intenzionalmente, la rottura delle lampade a mercurio in un ambiente ad atmosfera confinata; tale processo prevede la rimozione del mercurio dalle altre frazioni ottenute dal trattamento.

3 Requisiti normativi, ambientali, di salute e sicurezza

[3.1]

L'impianto di trattamento deve essere conforme alla legislazione vigente e rispettare i requisiti normativi cogenti; in particolare, l'operatore deve essere in possesso di autorizzazioni valide ed adeguate, che comprendano almeno operazioni di recupero ulteriori rispetto alle attività di stoccaggio, per i codici CER riconducibili ai RAEE di cui al presente documento (obbligatoriamente almeno i codici CER 200135* e 200136). Il trattamento dei RAEE di cui al presente documento deve essere svolto in conformità con quanto indicato nel paragrafo 5.

[3.2]

L'impianto di trattamento dei RAEE deve essere condotto in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

L'operatore deve adottare misure idonee a controllare l'esposizione da agenti chimici, biologici e fisici dei lavoratori. In particolare, deve essere posta la massima attenzione affinché mercurio e polveri contenenti mercurio non contaminino la postazione di lavoro degli operatori e che i limiti di esposizione professionale siano sempre rispettati.

Nel caso di presenza di acque di processo, le stesse devono essere gestite in un sistema a ciclo chiuso, con riutilizzo delle acque. Qualora il sistema non risulti a ciclo chiuso, anche per eventi fortuiti o accidentali, le acque devono essere opportunamente gestite tramite sistema di depurazione o inviate a smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

[3.3]

Tutti i flussi in ingresso e in uscita all'impianto di trattamento devono essere opportunamente documentati, tracciati e classificati, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed ai requisiti del presente documento.

L'operatore deve garantire di non avviare o contribuire o favorire la spedizione di RAEE, o di loro frazioni, a soggetti o filiere suscettibili di adottare un trattamento degli stessi non conforme alla presente specifica tecnica.

La responsabilità dell'operatore relativamente alla corretta gestione dei RAEE, ai sensi del presente documento, si intende estesa lungo la filiera di trattamento, anche nei casi in cui i RAEE o loro frazioni siano ceduti a intermediari o commercianti e anche in casi di spedizione transfrontaliera.

Nel caso di impianti che effettuino preparazione al riutilizzo di RAEE domestici, direttamente o tramite impianti terzi, è necessario documentare le attività tramite la compilazione del Modulo "H".

4 Dotazioni minime e requisiti di movimentazione

[4.1]

L'impianto di trattamento deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare deve essere dotato di:

- a) bilance adeguate³ a misurare il peso dei rifiuti da trattare e delle frazioni ottenute dalla attività di trattamento, anche ai fini del sistema di monitoraggio, oltre che dei materiali e rifiuti da avviare a riciclo, recupero, smaltimento;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti ove necessario in base alla natura ed alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto;
- e) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza e di stoccaggio dei materiali pericolosi;
- f) contenitori adeguati e conformi alla normativa vigente per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT, gas e altri rifiuti pericolosi, comprese lampade a mercurio o polveri di mercurio.
- g) strumentazione per la misurazione delle emissioni di mercurio aerodisperso nelle aree di lavoro (smontaggio, triturazione e stoccaggio) al fine di individuare eventuali aumenti nelle emissioni provocati da malfunzionamenti operativi o difetti tecnici e consentire l'adozione di idonee misure correttive;

[4.2]

La movimentazione dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che ne garantiscano l'integrità con particolare attenzione a non precludere le successive attività di trattamento e le operazioni di recupero, sia relativamente ai RAEE trattati dall'impianto, sia relativamente ai RAEE dello stesso raggruppamento ma inviati per il trattamento ad altri impianti certificati.

Lo scarico dei contenitori di rifiuti deve avvenire in modo efficiente e sicuro per evitare danni ai contenitori stessi, ai RAEE e alla salute e sicurezza del personale.

In particolare, è vietato lo scarico tramite ribaltamento a terra della unità di carico.

I RAEE a schermo piatto selezionati dal flusso in ingresso, sia integri che danneggiati, devono essere stoccati in aree dotate di copertura resistente alle intemperie o in contenitori con copertura resistente alle intemperie.

[4.3]

L'operatore deve essere in grado di effettuare una adeguata attività di sorting tra le diverse sub-categorie di RAEE riconducibili al raggruppamento.

In particolare, il sorting:

- può avvenire in base ad una classificazione visiva oppure tramite l'utilizzo di strumentazione analitica;
- deve garantire l'integrità dei RAEE selezionati;
- deve suddividere il raggruppamento almeno nelle subcategorie previste dall'Allegato 2 all'Accordo sul trattamento;
- deve distinguere e separare i RAEE non appartenenti alla sub-categoria 7 e gestirli in conformità all'Accordo sul trattamento, presso impianti certificati.
- deve distinguere e separare eventuali rifiuti diversi dai RAEE (vale a dire diversi da rifiuti riconducibili ai codici CER 200121* / 200123* / 200135* / 200136 / 160210* / 160211* / 160212* / 160213* / 160214); qualora tali rifiuti rappresentino, su base almeno mensile, un

³ Ai sensi del presente documento, solo ai fini del sistema di monitoraggio interno, si ritiene adeguata la presenza di uno strumento di pesatura, anche non certificato, con risoluzione ≤ 1 kg e portata ≥ 500 kg. Per le pesate relative ad ingressi ed uscite dall'impianto, invece, restano validi i requisiti previsti dalla normativa e dalle autorizzazioni in essere.

quantitativo superiore al 5% in peso dei carichi sottoposti ad attività di sorting, deve esserne data comunicazione al CdC RAEE, specificando i carichi in ingresso coinvolti e le tipologie di altri rifiuti individuate.

I RAEE non riconducibili alla sub-categoria 7 - Schermi Piatti devono essere movimentati e stoccati in modo tale da garantirne l'integrità anche durante le successive attività di movimentazione e trasporto. Le unità di carico utilizzate per lo stoccaggio ed il trasporto di tali RAEE devono garantire almeno le medesime caratteristiche minime previste dall'Accordo di cui all'art 15 del d.lgs. 49/14.

I RAEE selezionati dal flusso in ingresso devono essere movimentati con cura e stoccati in aree dotate di copertura alle intemperie o in contenitori con copertura resistente alle intemperie, e comunque nel rispetto della normativa vigente, in attesa di essere inviate ad impianti certificati.

In particolare, i RAEE con schermi a CRT rotti o cannibalizzati devono essere stoccati ed inviati ad impianti certificati separatamente, e tramite documentazione di trasporto (FIR) specifica, dai RAEE con schermi a CRT integri. Inoltre, i RAEE con schermi a CRT rotti o cannibalizzati devono essere trasportati in contenitori chiusi per evitare eventuali dispersioni.

[4.4]

L'impianto deve essere dotato di linea di trattamento in grado di consentire l'attività di messa in sicurezza senza che le componenti rimosse siano danneggiate in maniera tale da rilasciare eventuali sostanze pericolose o da precluderne le attività di recupero e/o smaltimento.

Il monitoraggio degli ambienti di lavoro deve verificare anche i livelli di contaminazione da mercurio.

- A. In caso di **smontaggio trattamento manuale dei FPD**, l'impianto deve essere dotato di una linea in grado di consentire l'attività di messa in sicurezza senza che le componenti rimosse siano danneggiate in maniera tale da rilasciare eventuali sostanze pericolose o da precluderne le attività di recupero e/o smaltimento.
- B. In caso di **trattamento meccanico dei FPD**, l'impianto deve essere dotato di un sistema di aspirazione in atmosfera confinata in grado di assicurare la rimozione e l'abbattimento del mercurio, evitando che lo stesso vada a contaminare altre frazioni o venga disperso nell'ambiente.
Il trattamento meccanico deve avvenire in impianto dedicato; qualora il medesimo impianto sia utilizzato anche per il trattamento di altre tipologie di rifiuti, al termine del trattamento dei FPD è necessario procedere ad accurata pulizia dell'impianto di trattamento al fine di evitare contaminazioni con altri flussi.
Il sistema di abbattimento installato deve essere mantenuto alla massima efficienza, e deve garantire il rispetto delle normative vigenti.

5 Requisiti di monitoraggio del trattamento

[5.1]

L'operatore che effettua il trattamento dei RAEE deve dotarsi di un sistema di monitoraggio della qualità del trattamento (di seguito "*sistema di monitoraggio*") che sia adeguato e consistente ed in grado di dimostrare il rispetto delle performance di bonifica, messa in sicurezza e trattamento dei RAEE previste dal presente documento ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa.

[5.2]

In particolare, il sistema di monitoraggio deve:

1. essere verificabile e coerente con la documentazione interna dell'impianto (es. modulistica) e con i documenti previsti dalla normativa (es. FIR);
2. raccogliere i dati almeno con la frequenza definita;

3. prevedere verifiche periodiche dei target richiesti. In caso di non raggiungimento dei valori target, riportare le azioni correttive intraprese;
4. tenere traccia di anomalie ed eventi non routinari che possano impattare sui risultati emergenti dal sistema di monitoraggio, anche relativamente ad anomalie relative al materiale in ingresso.

[5.3]

Specificatamente per il Raggruppamento 3, il sistema di monitoraggio deve:

1. registrare, su base almeno mensile, la **composizione del raggruppamento** in ingresso sulla base delle seguenti tipologie di RAEE, da rendicontare trimestralmente / semestralmente al Centro di Coordinamento RAEE (come previsto dall'art. 9, comma 7 dell'Accordo sul trattamento):
 - Apparecchiature con CRT
 - Apparecchiature con schermo piatto
 - Altro (non RAEE e/o RAEE di diverso raggruppamento)
2. registrare, su base almeno mensile, **gli indicatori dell'avvenuto trattamento**, da rendicontare semestralmente al Centro di Coordinamento RAEE (come previsto dall'art. 9, comma 7 dell'Accordo sul trattamento).

Per la sub categoria 7 - schermi piatti, l'indicatore è il quantitativo di plastica ottenuto dalle attività di trattamento dei RAEE.

Tale quantitativo deve essere compreso nei valori target di seguito riepilogati:

 - Valore minimo: 250 kg di plastica per ogni tonnellata di RAEE a schermo piatto trattata
 - Valore massimo: 450 kg di plastica per ogni tonnellata di RAEE a schermo piatto trattata

Eventuali risultati che si discostino dai target indicati devono essere oggetto di valutazione da parte dell'operatore, che deve tenerne adeguata giustificazione all'interno del sistema di monitoraggio stesso.

L'operatore deve essere in grado di dimostrare (ad es. tramite una contabilità apposita e in maniera più dettagliata rispetto alla mera classificazione per codice CER), la corrispondenza tra il valore dell'indicatore e i quantitativi trattati per la sub-categoria relativa e che il valore dichiarato dell'indicatore derivi esclusivamente dal trattamento della sub-categoria stessa.
3. In caso di impianti di **trattamento meccanico**, registrare ogni operazione di sostituzione e/o integrazione dei filtri utilizzati per l'abbattimento del mercurio.

In particolare, l'operatore deve dimostrare i criteri in uso per la valutazione del livello di saturazione dei filtri e per la pianificazione della loro sostituzione; in assenza di tali criteri, i filtri devono essere sostituiti almeno una volta all'anno.

[5.4]

Il sistema di monitoraggio deve inoltre verificare il rispetto dei seguenti requisiti relativi alle performance di qualità del trattamento:

1. **Rimozione lampade a mercurio**

- A. In caso di impianti di **trattamento manuale**, il sistema di monitoraggio deve registrare su base almeno trimestrale, il quantitativo di lampade contenenti mercurio rimosse dalle apparecchiature.
- B. In caso di impianti di **trattamento meccanico**, il sistema di monitoraggio deve verificare la concentrazione di mercurio residuo nella frazione più fine ottenuta dal trattamento⁴. Tale concentrazione deve essere < 0,5 mg /Kg.

4 ad esclusione delle polveri di aspirazione

Il controllo deve avvenire tramite verifiche di laboratorio che devono essere effettuate almeno su base annuale, su campioni prelevati da un auditor qualificato nel corso delle verifiche di accreditamento e mantenimento.

2. **Rimozione condensatori**

Deve essere raggiunto il valore target minimo di condensatori rimossi, pari a **0,8 kg** per ogni tonnellata di subcategoria 7 trattata.

La registrazione dei dati e la verifica del requisito devono essere effettuate su base almeno mensile. L'operatore deve essere in grado di dimostrare (ad es. tramite una contabilità apposita e in maniera più dettagliata rispetto alla mera classificazione per codice CER), la corrispondenza tra il valore dell'indicatore e i quantitativi trattati per la sub-categoria e che il valore dichiarato dell'indicatore derivi esclusivamente dal trattamento della sub-categoria stessa.

3. **Monitoraggio emissioni**

L'operatore, indipendentemente dalla modalità di trattamento implementata, deve verificare e registrare, almeno **mensilmente**, le emissioni di mercurio aerodisperso nelle aree di lavoro (smontaggio, triturazione ~~e stoccaggio~~); la verifica può essere svolta direttamente dall'operatore, tramite strumentazione dotata di una sensibilità compatibile con la rilevazione dei valori limite di esposizione professionale così come definiti dalla normativa vigente.

Inoltre:

- A. In caso di impianti di **trattamento manuale**, l'operatore deve monitorare almeno annualmente, tramite indagine ambientale, il rispetto dei valori limite di esposizione professionale di cui al d.lgs.81/2008–Allegato XXXVIII, limitatamente ai valori relativi al mercurio, registrandone i risultati in apposito sistema di monitoraggio. La verifica deve essere svolta da un laboratorio accreditato Accredia.
- B. In caso di impianti di **trattamento meccanico**, l'operatore deve inoltre verificare almeno semestralmente i valori di emissioni a camino, secondo la metodica EN 13211⁵, registrandone i risultati in apposito sistema di monitoraggio". In alternativa, la verifica può essere condotta, sempre su base almeno semestrale, secondo la metodica UNI EN 14385. La verifica deve essere svolta da un laboratorio accreditato Accredia.

4. **Rimozione plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati**

Le plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati si considerano presenti in questa tipologia di RAEE e devono essere separate dalle altre plastiche e più in generale da tutte le altre frazioni non inviate a termodistruzione.

Tale separazione dà origine a due tipologie di frazioni plastiche:

- Plastiche non contenenti ritardanti di fiamma bromurati: plastiche in cui la concentrazione dei ritardanti di fiamma bromurati sia inferiore ai limiti previsti, misurati come indicato nell'allegato B.
- Plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati: tutte le altre plastiche, oppure tutte le plastiche per cui non siano fornite le evidenze di cui al punto precedente.

Le verifiche di laboratorio devono essere effettuate almeno su base annuale, su campioni prelevati da un auditor qualificato nel corso delle verifiche di accreditamento e mantenimento.

La separazione delle plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati può avvenire anche presso soggetti terzi specializzati; in questo caso tutte le frazioni plastiche derivanti dal

⁵ Vedi "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018" – BAT 8.

trattamento ed in uscita dall'impianto oggetto di certificazione devono essere considerate come contenenti ritardanti di fiamma bromurati e devono essere gestite conseguentemente.

In questo caso, inoltre, l'impianto deve mettere in atto tutte le verifiche opportune, comprese quelle rese disponibili dai sistemi informativi geografici, per accertarsi del corretto trattamento delle plastiche inviate a terzi, ed essere anche in possesso di una dichiarazione firmata dall'accettante e contenente almeno tutte le informazioni previste nel Modulo Y.

Tale dichiarazione deve essere fornita dal soggetto che esegue la separazione delle plastiche e comprende la disponibilità a ricevere delle visite di verifica da parte del Centro di Coordinamento RAEE. La dichiarazione deve essere fornita sia preventivamente che a consuntivo, con l'indicazione dei volumi di plastiche trattata.

La concentrazione dei ritardanti di fiamma bromurati deve essere determinata tramite analisi svolte secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Analisi di laboratorio.

[5.5]

L'operatore deve integrare nel sistema di monitoraggio un **bilancio di impianto** che, su base almeno semestrale, confronti il materiale ricevuto in ingresso con il materiale trattato, tenendo conto delle giacenze iniziali e finali e degli eventuali RAEE non trattati in impianto (cioè di RAEE inviati ad altri impianti correttamente accreditati).

Lo scostamento nel bilancio di impianto deve essere compreso tra il 90% ed il 110% e deve essere verificato almeno semestralmente.

Il bilancio di impianto deve essere adeguato, deve cioè registrare tutte le informazioni necessarie:

- Quantitativi RAEE in ingresso
- Quantitativi RAEE della medesima sub categoria inviati per il trattamento ad altri impianti certificati
- Quantitativi RAEE del medesimo raggruppamento ma di altra sub categoria inviati per il trattamento ad altri impianti certificati
- Quantitativi Altri rifiuti in ingresso
- Quantitativi RAEE in giacenza
- Quantitativi RAEE trattati

Il bilancio di impianto deve essere consistente, deve cioè essere coerente con i dati derivanti dalla documentazione prevista dalla normativa, e con la situazione verificabile in impianto.

Il bilancio di impianto deve essere aggiornato, deve cioè contenere i dati relativi alle più recenti attività svolte in impianto; si considera ammissibile un aggiornamento dei dati almeno mensile.

[5.6]

L'operatore deve integrare nel sistema di monitoraggio un **bilancio di massa** che, su base almeno semestrale, confronti il quantitativo trattato con le frazioni prodotte, tenendo conto delle giacenze iniziali e finali. I dati del bilancio di massa devono essere riferiti al materiale trattato ed a tutte le frazioni in uscita dall'impianto di trattamento.

Lo scostamento nel bilancio di massa deve essere compreso tra il 90% ed il 110% e deve essere verificato almeno semestralmente.

Il bilancio di massa deve essere adeguato, deve cioè registrare tutte le informazioni necessarie:

- Quantitativi RAEE trattati
- Elenco contenente lista frazioni ottenute dal trattamento, e relativa quantità
- Quantitativi in giacenza, per ciascuna frazione
- Ore di lavorazione

Il bilancio di massa deve essere consistente, deve cioè essere coerente con i dati derivanti dalla documentazione prevista dalla normativa, e con la situazione verificabile in impianto.

Il bilancio di massa deve essere aggiornato, deve cioè contenere i dati relativi alle più recenti attività svolte in impianto; si considera ammissibile un aggiornamento dei dati almeno mensile.

Le modalità di rilevazione dei dati inseriti nel bilancio di massa possono essere definite in autonomia dai singoli impianti, purché venga garantita l'affidabilità dei valori indicati, verificata in sede di audit.

6 Requisiti di trattamento

[6.1]

Per assicurare il corretto trattamento, l'operatore deve garantire la messa in sicurezza dei RAEE ed il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14.

[6.2]

La messa in sicurezza, svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, deve comprendere almeno la rimozione di fluidi, sostanze, preparati e componenti ed in particolare:

- a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
- b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;
- c) pile e batterie;
- d) circuiti stampati se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²;
- e) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
- f) sorgenti luminose a scarica;
- g) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
- h) cavi elettrici esterni contenenti sostanze pericolose;
- i) polveri fluorescenti;
- j) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

[6.3]

Le sostanze e i componenti elencati devono essere eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, ed in particolare:

- se un operatore non è in grado di separare le diverse tipologie di condensatori come descritti al paragrafo [6.2], tutti i condensatori devono essere rimossi;
- in caso di trattamento manuale dei FPD, tutte le lampade devono essere rimosse garantendone l'integrità ed essere inviate ad apposito trattamento presso un impianto in possesso della certificazione per la sub categoria 10 -Lampade. Eventuali lampade danneggiate o rotte devono comunque essere inviate ad apposito trattamento presso un impianto in possesso della certificazione per la sub categoria 10 -Lampade.
- in caso di trattamento meccanico dei FPD, i sistemi di abbattimento del mercurio devono essere opportunamente dimensionati, mantenuti e deve esserne garantito il corretto smaltimento e/o bonifica.
- le plastiche contenenti ritardanti di fiamma devono essere gestite come descritto nel paragrafo [5.4]. Se un operatore non è in grado di separare le plastiche bromurate, tutte le frazioni plastiche devono essere gestite come plastiche contaminate da ritardanti di fiamma. È consentito l'invio di tali plastiche a soggetti terzi specializzati per la separazione.

[6.4]

Al netto di quanto previsto per il caso di trattamento meccanico dei FPD, la messa in sicurezza deve essere svolta prima di eventuali operazioni di riduzione volumetrica tali da compromettere il buon esito della messa in sicurezza stessa. Per riduzione volumetrica si intende l'operazione meccanica volta ad una significativa riduzione delle dimensioni dei RAEE o loro frazioni.

Non rappresentano operazioni di riduzione volumetrica operazioni che:

- garantiscono l'integrità e l'identificazione in flussi specifici delle sostanze e dei componenti di cui al paragrafo [6,2];
- sono destinate all'apertura dei RAEE per effettuare l'operazione di messa in sicurezza;

- sono necessarie per effettuare la rimozione delle sostanze e dei componenti di cui al paragrafo [6.2].

[6.5]

L'operatore di trattamento deve dimostrare il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14.

Il calcolo dei tassi di riciclo e recupero si esegue nel modo descritto nell'Allegato A – Determinazione tassi di recupero.

[6.6]

L'operatore che dovesse disporre⁶ di più unità locali di trattamento, identificate da provvedimenti autorizzativi diversi, può condurre le operazioni di trattamento di cui alla presente specifica su tali unità locali, purché le stesse rispettino i requisiti del presente documento, in particolare relativamente a quanto previsto nei capitoli [3] e [4] e [6], e purché l'operatore mantenga una contabilità dedicata dei flussi e delle frazioni prodotte dalle attività svolte presso ciascuna unità locale.

L'operatore, inoltre, deve dimostrare il corretto trattamento dei RAEE considerando l'insieme delle frazioni (compresa la frazione indicatore del trattamento) prodotte dalle unità locali coinvolte, nel rispetto dei vincoli di cui al capitolo [5].

I sistemi di monitoraggio di cui al capitolo [5], inoltre, devono essere strutturati e dettagliati sia per la singola unità locale individualmente, sia cumulativamente, per tutte le unità locali coinvolte

7 Test per la verifica delle prestazioni (lotto)

[7.1]

Il test per la verifica delle prestazioni deve essere effettuato almeno ogni due anni, secondo i criteri e le indicazioni descritte nel presente articolo e nell'Allegato C – Preparazione Lotto, pubblicato sul sito del Centro di Coordinamento RAEE. Il lotto eseguito durante un audit per il conseguimento o il mantenimento della certificazione deve essere svolto da un auditor qualificato.

[7.2]

Il lotto deve essere svolto in condizioni paragonabili alle normali e quotidiane condizioni lavorative, in particolare relativamente alla composizione del materiale in ingresso, alle operazioni di trattamento effettuate, alle tempistiche necessarie ed al personale impiegato.

[7.3]

I RAEE non possono essere preparati o selezionati allo scopo di cambiare la composizione originaria e caratteristica del raggruppamento e l'operatore deve documentare il modo in cui è stato raccolto il materiale del lotto da lavorare.

[7.4]

Il lotto deve essere eseguito con le seguenti quantità minime, dipendenti dalle diverse configurazioni impiantistiche:

- Smontaggio manuale dei FPD: 5 ton o 250 pezzi;
- Trattamento meccanico (tritatore specifico per RAEE): 5 ton o 250 pezzi.

Il mix e la consistenza del materiale in ingresso devono essere controllati, valutati visivamente, registrati e confrontati con le forniture quotidiane.

Il peso complessivo dei RAEE che costituiscono il lotto ed il peso di ciascuna delle frazioni prodotte dalle attività di trattamento devono essere verificati e registrati, tenendo in considerazione il peso (tara) degli eventuali contenitori e recipienti vuoti utilizzati.

⁶ ai sensi di quanto disciplinato dal Codice Civile art. 2359, fattispecie 1) e 2)

[7.5]

Deve essere verificata la qualità delle singole frazioni prodotte dalle attività di trattamento, sulla base delle seguenti indicazioni:

- Le **frazioni metalliche** (omogenee o miste) con meno del 2% in peso di materiali diversi dai metalli sono considerate frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione.
- Le **frazioni non metalliche omogenee** (es. plastiche) con meno del 5% in peso di materiali misti diversi dal materiale principale, sono considerate frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione.
- La composizione delle **frazioni miste** (materiali non riconducibili ai punti precedenti) destinate ad operazioni diverse dallo smaltimento o dalla valorizzazione energetica, è analizzata secondo uno dei seguenti metodi:
 - analisi chimica di un campione rappresentativo,
 - dichiarazione dell'operatore che esegue la fase successiva di separazione,
 - separazione manuale.

Ai fini della raccolta di campioni rappresentativi si applicano metodologie conformi allo standard CENELEC EN 62321-2:2014 - Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation.

[7.6]

Durante la prova devono essere prelevati un numero adeguato di campioni per la verifica dei requisiti di cui al punto [7.8]. L'attività di campionamento deve essere condotta sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato B – Analisi Laboratorio, ed in particolare in caso di trattamento meccanico:

- per la verifica del quantitativo di mercurio nella frazione più fine ottenuta dal trattamento il campione deve avere un peso approssimativo di 1 kg, ed essere composto da almeno 5 prelievi di materiale uniformemente distribuiti nel corso della lavorazione.

[7.7]

Il lotto viene considerato **valido** se:

- il bilancio di massa è compreso tra il 95% ed il 105% del peso del lotto (*differenza tra peso del materiale trattato e sommatoria dei pesi delle frazioni ottenute, inferiore al 5% in valore assoluto della quantità totale trattata durante il lotto*)

$$(\Sigma_{RAEE\ in} - \Sigma_{FRAZIONI\ out}) \leq \pm 5\%_{RAEE\ in}$$

- il test è svolto secondo le condizioni lavorative standard. In particolare, le frazioni ottenute dal trattamento devono essere paragonabili per tipologia e per quantità alle frazioni ottenute dalle attività di trattamento quotidiana e registrate nei sistemi di monitoraggio. Le frazioni obiettivo si ritengono paragonabili per quantità se differiscono per un quantitativo inferiore al 10% in valore assoluto. Sono individuate le seguenti frazioni obiettivo, che si ritengono paragonabili per quantità se differiscono per un quantitativo inferiore al 10% in valore assoluto rispetto al Bilancio di massa di cui al sistema di monitoraggio:
 - plastica
 - metalli ferrosi.
- il test è svolto secondo le condizioni lavorative standard anche in relazione alla velocità di trattamento. Si considera valido il test svolto ad una velocità di trattamento (calcolata in tonnellate / ora) pari ad almeno l'80% dalla velocità ricavabile dal Bilancio di massa di cui al sistema di monitoraggio, misurata su un orizzonte di almeno 6 mesi.

Un lotto non valido non può essere utilizzato per completare positivamente l'iter di accreditamento.

[7.8]

Il lotto dà **esito positivo** se:

- è valido;
- il quantitativo della frazione plastica è compreso tra 250 kg e 450 kg per ogni tonnellata di RAEE trattata;
- il quantitativo di condensatori rimossi è maggiore o uguale a **0,8 kg** per ogni tonnellata trattata
- la concentrazione di ritardanti di fiamma bromurati nella frazione plastica separata con le modalità di cui al paragrafo [5.4] è inferiore ai limiti previsti, misurati secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Analisi di Laboratorio;
- sono raggiunti gli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14, calcolati secondo le modalità descritte nell'Allegato A - Determinazione dei tassi di riciclo e recupero;

- In caso di trattamento manuale:
le emissioni di mercurio aerodisperso nelle aree di lavoro, misurate tramite strumentazione in dotazione dell'operatore, rispettano i valori limite di esposizione professionale così come definiti dalla normativa vigente.

- In caso di trattamento manuale seguito da attività di triturazione:
le emissioni di mercurio aerodisperso nelle aree di lavoro, misurate tramite strumentazione in dotazione dell'operatore, rispettano i valori limite di esposizione professionale così come definiti dalla normativa vigente;
il quantitativo di mercurio nella frazione più fine ottenuta dal trattamento è <0,5 mg/Kg, determinato tramite analisi svolte secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Analisi di Laboratorio.

- In caso di trattamento meccanico:
il quantitativo di mercurio nella frazione più fine ottenuta dal trattamento è < 0,5 mg/Kg, determinato tramite analisi svolte secondo le modalità indicate nell'Allegato B – Analisi di Laboratorio.

[7.9]

A conclusione del test per la verifica delle prestazioni, deve essere redatto, a cura dell'auditor, un rapporto di esecuzione lotto secondo le modalità descritte nell'Allegato C – Preparazione Lotto.

[7.10]

Nel caso in cui l'operatore si trovi nella condizione di cui al punto [6.6], il lotto di trattamento di cui al presente capitolo deve essere svolto seguendo le attività, i flussi e le frazioni prodotte nelle diverse unità locali.

In particolare:

- per ciascuna unità locale, in ragione della tipologia di attività svolta, è individuato il quantitativo di materiale previsto dal capitolo [7.4]. Il quantitativo complessivo su cui eseguire il lotto coincide con il maggiore dei quantitativi così individuati (es: in caso di trattamento manuale presso l'unità locale A, a cui fa seguito trattamento tramite trituratore specifico per i RAEE nella unità locale B, il quantitativo minimo del lotto deve essere quello previsto per la casistica di trituratore specifico per i RAEE).
- Il lotto iniziato presso una unità locale deve essere completato nelle successive unità locali, alla presenza dell'auditor e sulle esatte frazioni ottenute dalla unità locale precedente.
- Il lotto si ritiene valido se i requisiti di cui al capitolo [7.7] risultano soddisfatti in ciascuna delle unità locali coinvolte.
- Il lotto dà esito positivo se i requisiti di cui al capitolo [7.8] risultano soddisfatti dall'insieme delle attività locali coinvolte, ad eccezione dei requisiti che richiedono lo svolgimento di analisi: in caso di

frazioni analoghe prodotte da più unità locali, infatti, le eventuali attività di campionamento e analisi devono essere ripetute per ciascuna unità.

- Il report del lotto deve riportare una esatta descrizione delle attività svolte nelle singole unità locali, con relative informazioni specifiche (es bilanci di massa parziali) e complessive (bilancio di massa totale).
- il calcolo delle tempistiche previste dalle Regole Operative per la chiusura di eventuali non conformità viene calcolato a partire dalla conclusione della attività di audit sulla prima unità locale coinvolta.
- I tempi minimi di verifica previsti dalle Regole Operative si intendono integralmente applicati per ciascuna delle unità locali.

Allegato 1 – R3 – Sub categoria 7 – Criteri valutazione chiusura Non Conformità

L'elenco delle non conformità registrate viene comunicato all'impianto di trattamento al momento della conclusione dell'audit ("Sintesi non conformità") e appena disponibili i risultati delle eventuali analisi ("rapporto di esecuzione lotto – draft").

L'impianto di trattamento presenta all'auditor evidenze delle azioni intraprese per la chiusura di ciascuna non conformità e la relativa efficacia entro i termini previsti dall'Accordo in essere: eventuali non conformità riscontrate in fase di audit devono essere risolte entro 4 mesi a partire dalla conclusione dell'audit in campo. Tale periodo comprende anche i tempi per l'esecuzione delle analisi di laboratorio eventualmente richieste, la valutazione da parte dell'auditor delle azioni correttive intraprese, la redazione del report di esecuzione lotto, il caricamento e la validazione della checklist. (cfr capitolo 4 del Regolamento Operativo).

I criteri per la valutazione della chiusura delle non conformità sono lasciati alla decisione dell'auditor, con le eccezioni di seguito descritte, per cui è richiesto all'auditor di compiere le verifiche indicate.

Al termine delle verifiche richieste l'auditor rilascia all'impianto le copie aggiornate e finali della checklist e del rapporto di esecuzione lotto.

Requisiti generali, Requisiti sistemi di monitoraggio, Requisiti qualità del trattamento

Mancato rispetto dei requisiti di livello 1 → il processo di certificazione si conclude senza ulteriori verifiche. L'audit deve essere ripetuto.

Mancato rispetto dei requisiti di livello 2:

SC7-Q19: In occasione del primo audit, di qualsiasi tipologia (ovvero indifferentemente che si tratti di un audit di certificazione o di un audit di mantenimento) sostenuto dall'impianto a seguito della entrata in vigore della presente specifica, per superare la non conformità relativa al presente requisito si considera sufficiente l'impostazione di un modello di bilancio di impianto adeguato.

SC1B-Q20: In occasione del primo audit, di qualsiasi tipologia (ovvero indifferentemente che si tratti di un audit di certificazione o di un audit di mantenimento) sostenuto dall'impianto a seguito della entrata in vigore della presente specifica, per superare la non conformità relativa al presente requisito si considera sufficiente l'impostazione di un modello di bilancio di massa adeguato.

Requisiti relativi al test di verifica delle prestazioni (esecuzione del lotto)

1. Lotto non valido (SC7-Q27) → la prova deve essere ripetuta.
2. Lotto con esito negativo (SC7-Q28) per mancato rispetto dei target relativi a:
 - quantitativo di **plastica rimossa** → la prova deve essere ripetuta
 - quantitativo di **condensatori** rimossi → la prova deve essere ripetuta
 - quantitativo **residuo di ritardanti di fiamma bromurati** nella frazione plastica separata con le modalità di cui al paragrafo [5.4] → l'operatore deve fornire accurata descrizione ed evidenza delle azioni correttive intraprese, la cui efficacia deve essere confermata da analisi di laboratorio su campioni inerenti e prelevati da auditor qualificati;
 - quantitativo di **lampade intatte** rimosse → la prova deve essere ripetuta [solo per trattamento manuale]
 - quantitativo **residuo di mercurio** nelle frazioni nella frazione più fine ottenuta dal trattamento → la prova deve essere ripetuta [solo per trattamento meccanico]
 - **obiettivi di riciclo e recupero** di cui all'Allegato V del d.lgs. 49/14 → L'operatore deve fornire accurata descrizione ed evidenza delle azioni correttive intraprese, che devono essere confermate da una verifica dell'auditor. A seconda delle cause che hanno portato alla non conformità, può essere prevista la ripetizione del lotto in presenza dell'auditor, ai soli fini di valutare il presente requisito.

DETTAGLIO REVISIONI:

| Revisione | Data pubblicazione | Data entrata in vigore | Modifiche intercorse |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1.0 | 15 settembre 2021 | --- | |
| 1.1 | 10 febbraio 2022 | 10 febbraio 2022 | Capitolo 7 - Test per la verifica delle prestazioni (lotto) – paragrafo 7.8 quantitativo di condensatori rimossi |
| 2.0 | Luglio 2023 | 1 gennaio 2024 | Revisione periodica |